

Senato della Repubblica
X Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) –
VII Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Audizione di ANDA-ASSOCIAZIONE DOCENTI AFAM
Roma, 6 marzo 2024

L'ANDA ringrazia i Presidenti, le Senatrici e i Senatori della X e VII Commissione del Senato della Repubblica, per l'audizione sull'AG 126 *Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*.

Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione e ci auguriamo che uno dei decreti attuativi del percorso di riforma dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) possa giungere presto all'approvazione finale. È stato un percorso lungo, ponderato e non senza difficoltà. Per questo l'ANDA-Associazione dei docenti AFAM chiede di porre la dovuta attenzione al provvedimento a cui le competenti Commissioni formuleranno il prescritto parere. L'ANDA desidera richiamare la vostra attenzione sull'improcrastinabile allineamento dell'AFAM al sistema universitario e la sperequazione giuridico-economica che attualmente ne deriva tra i due settori. Ci auguriamo che questo ulteriore tassello possa contribuire fattivamente ad avvicinare sempre più i due mondi, che ahinoi viaggiano parallelamente ma senza i dovuti riconoscimenti giuridici-economici per i professori dell'AFAM. A ciò si aggiunga anche la denominazione dei titoli che le Istituzioni AFAM rilasciano agli studenti, ossia Diplomi accademici in luogo di Lauree. Pertanto, ci auguriamo che presto questo *gap* possa essere colmato concretamente restituendo pari dignità anche al mondo delle arti, che tanto prestigio danno al nostro Paese.

In merito all'AG 126 desideriamo segnalare alla vostra attenzione i seguenti punti:

- Art. 2, comma 9: *Per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale, non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.*

Si fa presente che per la partecipazione ai lavori della commissione sarebbe opportuno prevedere almeno il rimborso delle spese che i commissari dovranno sostenere se queste procedure non dovessero essere espletate telematicamente. A tal proposito, si veda anche la corrispondente normativa universitaria (cfr. L. 240/2010, articolo 16, comma 3, lettera f). Ciò potrebbe disincentivare la partecipazione dei professori ai lavori della commissione, come evidenziato anche dal Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).

- Art. 2, comma 3: *Con decreto direttoriale sono avviate le procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni, alle quali possono accedere, a domanda, i docenti di ruolo delle istituzioni che hanno conseguito una positiva valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale svolta nell'ambito dei settori artistico-disciplinari compresi nel settore concorsuale di pertinenza, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2, lettera h), dal nucleo di valutazione dell'istituzione di appartenenza, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.*

Si fa presente che per l'Abilitazione Scientifica Nazionale i componenti della commissione vengono inseriti nelle apposite liste di sorteggio tramite i valori soglia dei settori bibliometrici (DM 589) e non tramite una "positiva valutazione" del Nucleo di Valutazione e sulla base di criteri definiti con DM.

- Art. 2, comma 15: *Per il conseguimento dell'abilitazione è richiesto il possesso di laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero.*

Si fa presente che per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale è richiesto il possesso di pubblicazioni, coerenti con il settore concorsuale, da utilizzare per la valutazione dell'impatto della produzione scientifica. Invece, sarebbe di fondamentale importanza definire gli indicatori per i candidati dell'istituenda Abilitazione Artistica Nazionale e che si tenga conto delle specificità dell'AFAM. Di contro, la richiesta dei titoli di studio è un parametro scolastico e non universitario relativo all'Alta Formazione.

- Art. 4 *Ciclo del reclutamento e della mobilità.*

Nel provvedimento si richiama più volte il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Si fa presente che attualmente i professori dell'AFAM usufruiscono della mobilità disciplinata dal CCNL e subordinata al contratto che hanno sottoscritto con l'inquadramento in ruolo e non a procedure concorsuali di mobilità così come stabilite dall'art. 4, oppure per le limitazioni imposte dal comma 6 relativo al "circuito della mobilità". A tal fine, sarebbe auspicabile che la mobilità non incidesse sulle facoltà assunzionali e che queste facessero riferimento al fabbisogno annuo nazionale.

- Art. 6 *Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato.*

Si richiama l'attenzione sul ruolo delle istituende figure dei ricercatori, che sono giustamente chiamati a svolgere attività di ricerca nell'AFAM. Si sottolinea però che da anni i professori dell'AFAM svolgono attività di ricerca in maniera autonoma e con proprie risorse, una sorta di "ricerca clandestina" non disciplinata dai dettami normativi e dal CCNL e che la stessa dovrebbe essere pienamente riconosciuta ai docenti in analogia ai professori e ricercatori universitari (cfr. L. 240/2010, articolo 6).

- Art. 8, comma 1, lettera s: *Reclutamento personale docente a tempo indeterminato.*

Nel sistema di reclutamento universitario non sono prescritti vincoli di permanenza nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura concorsuale.

Art. 13, commi 2 e 3: *Ai fini del conferimento del titolo di «professore emerito» il requisito richiesto è di almeno venti anni di servizio in qualità di docente di ruolo presso le istituzioni. Ai fini del conferimento del titolo di «professore onorario» il requisito richiesto è di almeno quindici anni di servizio in qualità di docente di ruolo presso le istituzioni.*

Si suggerisce di abbassare il requisito richiesto in quindici anni per il titolo di "professore emerito" e in dieci per quello di "professore onorario". Si fa presente che intere generazioni di professori sono state immesse in ruolo dopo molteplici anni di servizio pre-ruolo (almeno dieci e oltre) che l'articolato non prende in considerazione. Ciò sarebbe un discrimine nei confronti dei professori che non per colpa loro sono stati assunti tardivamente.

Art. 16 *Figura a esaurimento di docente bibliotecario*

Per la salvaguardia e la tutela dei patrimoni delle biblioteche dei Conservatori bisognerebbe considerare la figura del professore di *bibliografia e biblioteconomia musicale* (CODM/01), unica nel panorama nazionale e internazionale, provvista della duplice competenza tecnica e scientifica e non sostituirla mediante figure amministrative come il direttore di biblioteca. In questa ottica con il passaggio dell'AFAM al settore terziario, la possibilità di attivare i dottorati di ricerca e le figure, come quella del ricercatore, le biblioteche dell'AFAM non possono che configurarsi come 'Infrastrutture della ricerca', con la responsabilità scientifica affidata nel caso dei Conservatori di Musica ai docenti di *bibliografia e biblioteconomia musicale* (CODM/01). Ad essa, senza conflitto di interesse, ma con profitto, bisognerebbe affiancare figure di supporto come i collaboratori di biblioteca e laddove vi siano patrimoni tutelati e riconosciuti dalle Soprintendenze prevedere figure specifiche come Archivistici e Conservatori di musei.

Difatti, si fa presente che, contrariamente a quanto affermato nella Relazione illustrativa, le figure dei bibliotecari dei conservatori non hanno mai fatto parte dei ruoli tecnico-amministrativi, essendo sempre stati assunti e inquadrati nello *status giuridico* del docente. Nel 1990 è stato bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1990 il concorso ordinario, per titoli ed esami, a cattedre nei conservatori di musica e si è svolto anche per la classe di concorso F070 bibliotecario. I passi successivi, in seguito a una consolidata giurisprudenza, con Il DM 99/2009, che ha definito i settori artistico-disciplinari e le relative declaratorie, hanno ribadito la funzione di docente per il settore CODM/01 *Bibliografia e biblioteconomia musicale*. La mancanza di indicazioni sulla funzione di bibliotecario, si sostiene ora, che non sia stata una dimenticanza, ma andrebbe letta in combinato disposto con il CCNL del comparto AFAM del 4 agosto 2010, in cui è stato introdotto il nuovo profilo professionale del "Direttore di biblioteca". In realtà occorre precisare che da sempre, e anche dopo il 2009, nei Conservatori i docenti CODM/01 hanno svolto la funzione di conduzione scientifica della biblioteca, con compiti di progettazione e sviluppo delle raccolte e dei servizi e tutte quelle attività di studio e valorizzazione del patrimonio. La presenza del docente bibliotecario (CODM/01) – figura in possesso di specifica formazione culturale, scientifica, metodologica, tecnica in ambito bibliografico, biblioteconomico e musicale – ha fino ad oggi assicurato il funzionamento delle biblioteche dei conservatori e il dialogo con la didattica, la produzione artistica e la ricerca. Si è così potuto garantire l'osmotica crescita della biblioteca e dell'istituzione di appartenenza con risultati spesso pregevoli. Si precisa inoltre che il CCNL del comparto AFAM del 4 agosto 2010, introducendo i nuovi profili professionali relativi alla biblioteca, ha consentito di ampliare l'organico, fino ad allora limitato esclusivamente al docente bibliotecario, con i collaboratori di area III, ora funzionari, attualmente presenti in molte istituzioni. Si segnala che sebbene la norma preveda che i docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio ad oggi continuano ad espletare le funzioni di bibliotecario, appare del tutto illegittimo e lesivo dei diritti del docente CODM/01 quanto previsto dall'art. 16, laddove si afferma che «In seguito alla cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra sede del docente di bibliografia e biblioteconomia musicale, il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca». Il diritto al trasferimento ad altra sede deve rimanere tutelato al pari di tutto il corpo docente, finché rimarranno in vigore le normative attuali. Stabilire infine che le istituzioni possono costituire «un comitato di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca, garantendo la partecipazione dei docenti con specifiche competenze in materia», senza prevedere necessariamente la presenza di almeno un docente CODM/01 potrebbe comportare un incomprensibile spreco di competenze professionali e di conseguenza un impoverimento degli studi, uno scostamento della biblioteca dall'area didattica con gravi conseguenze per la tutela e valorizzazione dei patrimoni musicali e per l'intero sistema dell'Alta Formazione Musicale.